N. 00716/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 716 del 2014, proposto da: Gina Cigognetti, rappresentato e difeso dall'avv. Gina Cigognetti, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3;

contro

Comune di Volta Mantovana;

nei confronti di

Luciano Bertaiola, Giampietro Beggi, Francesco Federici, Ezio Giacon, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Paratico, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; Serena Vanoni;

per l'annullamento

del verbale 26 maggio 2014, pubblicato in data imprecisata, con il quale l'adunanza dei Presidenti di sezione elettorale ha proclamato gli eletti alle cariche di Sindaco e di consiglieri del Comune di Volta Mantovana;

di ogni altro atto presupposto ovvero consequenziale, e in particolare:

del verbale 26 aprile 2014 n°6, con il quale la V Sottocommissione elettorale circondariale di Mantova ha deliberato la ammissione alla candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Volta Mantovana di Luciano Bertaiola e la ammissione della lista dei candidati consiglieri "Impegno per Volta";

della deliberazione 9 giugno 2014 n°34, con la quale il Consiglio comunale di Volta Mantovana ha disposto la convalida degli eletti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Luciano Bertaiola e di Giampietro Beggi e di Francesco Federici e di Ezio Giacon;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gina Cigognetti, odierna ricorrente, quale cittadina elettrice del Comune di Volta Mantovana (doc. 9 ricorrente, copia tessera elettorale), impugna il verbale meglio indicato in epigrafe, che a seguito della consultazione elettorale dello scorso 26 maggio 2014 ha proclamato in tale Comune eletti, rispettivamente alla carica di Sindaco e a quella di consiglieri comunali, gli odierni intimati Luciano Bertaiola, Giampietro Beggi, Francesco Federici ed Ezio Giacon, presentatisi quali capolista e candidati nella lista "Impegno per Volta" (doc. 1 ricorrente, copia verbale impugnato).

A sostegno, deduce unico motivo di violazione dell'art. 63 comma 1 n°4 del d. lgs. 18 agosto 2000 n°267, Testo unico degli enti locali – TUEL; allega infatti che già prima delle elezioni vi sarebbe stata lite pendente fra gli intimati suddetti ed il

Comune, che ciò li renderebbe incompatibili, e quindi ineleggibili, e per tal ragione il risultato elettorale sarebbe illegittimo. In particolare, la ricorrente deduce che nell'ottobre 2012 gli intimati stessi, allora consiglieri di minoranza, avrebbero diffuso un volantino contenente affermazioni, poi riprese dalla stampa locale, ritenute offensive nei confronti della Giunta comunale in carica (doc. ti 3 e 4 ricorrente, copie volantino ed articolo); che per tal ragione erano stati convenuti in giudizio dall'amministrazione comunale, la quale aveva loro richiesto il risarcimento di un asserito danno alla reputazione in una causa tuttora pendente (doc. 5 ricorrente, copia citazione); e che di conseguenza gli intimati erano stati dichiarati incompatibili con la carica - con delibera consiliare 21 marzo 2014 n°21 (doc. 6 ricorrente, copia di essa), impugnata col ricorso n°319/2014 R.G. di questo TAR, tuttora pendente- ed erano stati poi dichiarati decaduti -con ulteriore deliberazione 8 aprile 2014 n°32 (doc. 7 ricorrente, copia di essa), pure impugnata col ricorso tuttora pendente n°319/2014 R.G. di questo TAR.

Hanno resistito i predetti Luciano Bertaiola, Giampietro Beggi, Francesco Federici ed Ezio Giacon, con memoria 24 settembre 2014, in cui premettono di ritenere sussistente la giurisdizione del G.A. in quanto, a loro dire, la questione relativa alla loro incompatibilità sarebbe pregiudiziale rispetto a quella della legittimità del risultato elettorale; nel merito, chiedono poi la reiezione del ricorso, e allegano che l'art. 63 comma 1 n°4 TUEL non sarebbe loro applicabile, in quanto esclude dal concetto di "lite pendente" le controversie collegate al mandato del consigliere, quale sarebbe, a loro dire quella in questione, in cui si controverterebbe, in sintesi estrema, di una critica espressa dalla minoranza all'operato della Giunta.

La Sezione, alla udienza del 15 ottobre 2014, ha trattenuto il ricorso in decisione, dopo avere portato all'attenzione delle parti presenti, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione.

DIRITTO

- 1. La manifesta infondatezza del ricorso nel merito esime questo Giudice dallo scrutinare la questione relativa alla giurisdizione, così come ritenuto possibile dall'insegnamento di Cass. S.U. 9 ottobre 2008 n°24883.
- 2. La norma rilevate nel caso di specie è il già citato art. 63 commi 1 n°4 e 3 TUEL, per cui: "Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: ... 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia... [comma 1 n°4]... L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".
- 3. Costante giurisprudenza si citano in particolare Cass. civ. sez. I 28 gennaio 2013 n°1805, 8 luglio 2009 n°16053, 27 febbraio 2008 n°5211 e 18 dicembre 2007 n°26673- interpreta la norma suddetta in misura assai ampia, come del resto è coerente con la natura eccezionale che, in uno Stato democratico, rivestono le norme imitatrici del diritto di elettorato. Vale quindi ad escludere la incompatibilità, siccome connessa al mandato, qualunque lite derivante da condotte volte a proteggere l'interesse pubblico ampiamente inteso; in particolare, secondo la motivazione di Cass. civ. 26673/2007, qualunque controversia che sia non strettamente correlata ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma comunque relativa a interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione, se pur fatti valere in modo errato o infondato.
- 4. Nel caso di specie, gli intimati, come si è detto in premesse ed è non controverso in causa, hanno diffuso, allorquando erano consiglieri di opposizione, fra la popolazione di Volta Mantovana un volantino, i cui contenuti furono ripresi dalla stampa nella cronaca locale, nel quale criticavano come poco opportuna e poco trasparente, prima che illegittima, un'operazione compiuta dalla Giunta in carica per valorizzare mediante nuove edificazioni l'area occupata da uno

stabilimento industriale in disuso, nota come "area ex Vanini". In sintesi estrema, ed esponendo cifre precise, gli intimati si interrogavano sulle ragioni che avevano portato il Comune a riconoscere alla società proprietaria un valore in diritti edificatori pari a 780 mila euro, là dove nulla di simile risultava loro accaduto in altre consimili operazioni portate a termine nel Comune (v. doc. 3 ricorrente, cit.).

5. Si tratta di fatti con tutta evidenza inerenti all'esercizio del mandato, se solo si considera che una corretta ed equa gestione del territorio è interesse di tutta la collettività, e che il ruolo politico dell'opposizione, all'interno di qualsiasi realtà democratica, è promuovere il dibattito critico sull'azione della maggioranza. Non spetta a questo Giudice stabilire se ciò fu fatto nei limiti del diritto di critica politica costituzionalmente garantito, come sostengono per implicito gli intimati, ovvero eccedendo da tali limiti e quindi in termini lesivi della reputazione dei soggetti criticati, così come assume il Comune; interessa invece rilevare che la lite giudiziale volta ad accertarlo va ritenuta, quasi paradigmaticamente, connessa all'esercizio del mandato di consigliere.

6. La natura della questione, inerente all'esercizio di diritti politici, è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il <mark>16/10/2014</mark>

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)